



Comune di Francavilla al Mare

**REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ROTTAMAZIONE BIS
EX DECRETO LEGGE N. 148 DEL 2017**

Sommario

Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	4
Articolo 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	4
Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso	4

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 per le ingiunzioni notificate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 e le ingiunzioni notificate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 per i contribuenti che non abbiano già presentato richiesta entro il 21 aprile 2017.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per il periodo 01/01/2017-30/09/2017 e 01/01/2000-31/12/2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il contribuente debitore presenta alla RISCO s.r.l. apposita istanza entro il **15 maggio 2018**:

a) per le cartelle escluse dalla prima rottamazione poiché al 27 ottobre 2016 risultavano per le stesse piani di dilazioni in corso e irregolarità nei pagamenti alla data del 31/12/2016. Per dette cartelle entro il **30 giugno 2018** l'agente della riscossione comunica l'ammontare delle rate scadute e non pagate a dicembre 2016, che devono essere versate in unica soluzione + gli interessi entro il **31 luglio 2018**. Entro il **1 ottobre 2018** l'agente della riscossione comunica ai contribuenti riammessi l'ammontare delle somme dovute per la definizione, delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Scadenze:

- **31 ottobre 2018** **40%** delle somme dovute complessivamente per la rottamazione;
- **30 novembre 2018** **40%** delle somme dovute complessivamente per la rottamazione;

- 28 febbraio 2019 20% delle somme dovute complessivamente per la rottamazione;

b) per le cartelle dei contribuenti con carichi relativi agli anni 2000–2016 che non hanno fatto domanda di adesione alla prima rottamazione, entro il **1 ottobre 2018** l'agente della riscossione comunica ai contribuenti ammessi l'ammontare delle somme dovute per la definizione, delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Scadenze:

- **31 ottobre 2018** 40% delle somme dovute complessivamente per la rottamazione;
- **30 novembre 2018** 40% delle somme dovute complessivamente per la rottamazione;
- **28 febbraio 2019** 20% delle somme dovute complessivamente per la rottamazione;

c) per le ingiunzioni dei contribuenti notificate dal 1 gennaio 2017 al **16 ottobre 2017** entro il **30 giugno 2018** l'agente della riscossione comunica gli importi dovuti per la definizione della rottamazione, delle relative rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Scadenze:

- **31 luglio 2018** termine per il versamento della prima o unica rata;
- **1 ottobre 2018** termine per il versamento della seconda rata;
- **31 ottobre 2018** termine per il versamento della terza rata;
- **30 novembre 2018** termine per il versamento della quarta rata;
- **28 febbraio 2019** termine per il versamento della quinta e ultima rata.

Ogni rata sarà di importo pari al 20% del totale.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. La RISCO s.r.l. mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. La RISCO s.r.l. comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, la RISCO s.r.l. comunica ai debitori entro i **termini stabiliti all'art.3**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dalla RISCO s.r.l., le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2018. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2017.

Articolo 6

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. La RISCO s.r.l. relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.